



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

dott. Piero Francesco De Pietro	Presidente
dott. Stefania Basso	Consigliere rel.
dott. Gabriella Gentile	Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 21/04/2023 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 188 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2021

TRA

I.N.P.S. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, con cui elettivamente domicilia in Via Alcide De Gasperi 55 / Napoli

RICORRENTE IN RIASSUNZIONE

E

CHERUBINO FELICE

CONVENUTO IN RIASSUNZIONE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato presso questa Corte in data 19.01.2021, l'I.N.P.S. ha riassunto la causa a seguito del rinvio operato dalla Cassazione con ordinanza n. 14179/22020 pubblicata in data 08.07.2020 chiedendo “dichiarare che il resistente Cherubino Felice nato in data 11.09.1965 non ha diritto alle ultime mensilità ex Dlgs 80/1992 per i mesi di giugno e luglio 2005, mensilità che non rientrano nella copertura temporale garantita dalla normativa sopra indicata, dal momento che il rapporto di lavoro con la “Selfin in Amministrazione Straordinaria” è continuato fino al 13.02.2007; - di conseguenza condannare ex

artt. 389 e 336 cpc il resistente alla restituzione in favore dell'Istituto della somma di € 12.352,04, oltre interessi legali decorrenti dalla menzionata ordinanza, somme erogate ed incassate dal convenuto a seguito della procedura esecutiva presso terzi RGE 3287/2013 innanzi al Tribunale di S.Maria CV ove venne azionato il titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo n° 432/2008, confermato con sentenza di appello 8145/2017 ma riformato e cassato con ordinanza della Cassazione 14179/2020 del 08.07.2020; Vittoria di spese ed onorari sia del presente giudizio che del giudizio in Cassazione”.

Esponendo all'uopo che CHERUBINO Felice chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il decreto ingiuntivo n° 432/2008 avente ad oggetto il pagamento delle ultime mensilità di giugno e luglio 2005 ex D.Lgs. n. 80/1992 per il rapporto di lavoro con la Selfin S.p.A. ammesse al passivo della procedura concorsuale per € 8.899,01 oltre interessi e rivalutazione monetaria ed oltre ad onorari della procedura monitoria per € 350,00.

Avverso il menzionato decreto ingiuntivo, l'Istituto proponeva opposizione, sostenendo ed eccependo che le mensilità oggetto di richiesta (giugno e luglio 2005) non rientravano nel periodo di copertura legislativa, nonostante l'ammissione al passivo della procedura concorsuale: il rapporto di lavoro del Cherubino, infatti, non era cessato in data 03.08.2005, ma era proseguito con la Selfin S.p.A. in Amministrazione Controllata e cessato per tutti i lavoratori solo in data 13.02.2007, a seguito del trasferimento d'azienda alla SELFIN S.p.A. (di proprietà della Comdata S.p.A.); eccepiva, inoltre, il superamento del massimale CIGS previsto dalla normativa per la liquidazione delle ultime mensilità.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza 7333/2011, rigettava l'opposizione, rilevando che l'Istituto avrebbe contestato l'omessa liquidazione delle ultime mensilità.

Avverso tale decisione, l'Istituto proponeva appello eccependo la mancata valutazione della collocazione temporale delle mensilità di maggio e giugno 2005 nell'ambito dei dodici mesi anteriori rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro con la Selfin in Amministrazione Straordinaria, realizzatasi solo in data 13.02.2007.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n°8145/2017, rigettava l'appello ritenendo che l'I.N.P.S. - Fondo di Garanzia era tenuto al pagamento del credito del lavoratore per le ultime mensilità, trattandosi di credito ammesso al passivo

della procedura concorsuale avverso il quale l'Istituto avrebbe dovuto presentare opposizione.

A seguito del ricorso per Cassazione proposto dall'Istituto, la Suprema Corte - con ordinanza n° 14179/2020 pubblicata in data 08.07.2020 - cassava con rinvio anche per il regime delle spese di lite.

La Corte così statuiva: “...con il primo motivo il ricorrente deduce- ai sensi dell'art. 360 numero 3 cpc – violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, 2, comma 1 lettera c) e 3 dlgs 27.01.1992 n° 80, per avere la Core territoriale ritenuto che l'Inps fosse tenuto ad erogare la prestazione a seguito della definitiva ammissione del credito di lavoro alla procedura concorsuale, in ragione della vincolatività dell'accertamento contenuto nello stato passivo riguardo alla sussistenza dei presupposti della obbligazione previdenziale, senza tener conto del fatto che i crediti ammessi non rientravano nell'arco temporale, coperto dalla garanzia, di 12 mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro;

con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 2 Dlgs 27.01.1992 n°80, rilevando che era stata accolta integralmente la richiesta dell'assicurato, senza considerare il limite massimo del pagamento dovuto dal Fondo di Garanzia istituito presso l'Inps a titolo di ultime tre mensilità, da contenere entro il massimale stabilito per legge;

in relazione al primo motivo va rilevato che il principio affermato da questa Corte nelle pronunce citate in sentenza è stato superato dalla giurisprudenza successiva, a partire da Cassazione 19.07.2018 n° 19277 (conformi: Cass. N° 30804/2018, Cass. 29363/2018, Cass. 28.11.2019 del 31128), in forza della quale è stato ritenuto che dalla natura autonoma (rispetto all'originario obbligo retributivo datoriale) e previdenziale della prestazione erogata dal fondo di garanzia non deriva l'effetto di totale inibizione dell'accertamento giudiziale degli elementi soggettivi ed oggettivi da cui nasce l'obbligo di tutela assicurativa, né l'impossibilità per l'Inps di contestare, a seguito della ammissione al passivo della procedura concorsuale, la ricorrenza degli elementi interni alla fattispecie previdenziale ai sensi dell'art. 2 della legge 297/1982; ai fini dell'attribuzione al lavoratore del beneficio in discussione, pertanto, non deve reputarsi sufficiente che il credito per le retribuzioni sia stato ammesso al passivo della procedura concorsuale – contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata – ma

occorre autonomamente accertare la ricorrenza dei presupposti oggettivi (in particolare, per quanto qui rileva, temporali) della obbligazione previdenziale, *come fissati dall'articolo 2 Dlgs 80/1992, mediante accertamento in fatto che* viene demandato al giudice del merito in sede di rinvio;

il primo motivo di ricorso, pertanto, deve essere accolto, con assorbimento del *secondo motivo...*”.

Ritualmente notificato l'atto di riassunzione, non si è costituito il Cherubino.

Il procedimento veniva assegnato al sottoscritto consigliere a seguito del Decreto n. 24 del 19.01.2023 per il riequilibrio dei ruoli e alla prima udienza successiva del 21.04.2023, la Corte, su richiesta del procuratore dell'Istituto, ha deciso la causa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

In punto di fatto, dalla documentazione in atti, emerge che il rapporto di lavoro con la Selfin S.p.A. in Amministrazione Controllata non era cessato alla data del 03.08.2005; esso, invece, cessava per tutti i lavoratori solo in data 13.02.2007, a seguito del trasferimento d'azienda alla SELFİN S.p.A. (di proprietà della Comdata S.p.A.).

Tanto risulta dalla comunicazione all'I.N.P.S. (nota del 19.03.2007 a firma dei Commissari straordinari Renato Nigro e Umberto Meo).

A mente dell'art. 2 D.Lgs 80/1992, la garanzia dell'apposito Fondo, in ipotesi di Amministrazione Straordinaria, viene ad operare rispetto ai crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, purché collocati temporalmente entro i dodici mesi che precedono “.....*la data di cessazione del rapporto di lavoro*, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.”.

Il suddetto articolo, infatti, così recita: “1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: (omissis) c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”.

D'altro canto, già in precedenza la Suprema Corte aveva evidenziato: “Effetto dell'ammissione al passivo, al contrario, è esclusivamente l'esistenza di quel determinato credito nei confronti della procedura stessa; mentre l'obbligazione verso il Fondo sorge solo al verificarsi di tutti i requisiti richiesti dalla legge (*l'affermazione si legge, in motivazione, nel corpo di Cass. civ., sez. lav., 19-07-2018, n. 19277*). Ebbene, riguardo alle ultime mensilità l'art. 2 del d. lgs. 80/1992 prevede: “Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) La data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa e' intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”. Non sussiste, pertanto, *l'obbligo del Fondo di erogare quelle mensilità laddove esse*

siano riferite – non agli ultimi tre mesi antecedenti la cessazione del rapporto, bensì – agli ultimi tre mesi antecedenti la dichiarazione di insolvenza, qualora *l'esercizio dell'impresa non sia cessato e l'attività lavorativa sia proseguita nell'ambito della procedura di Amministrazione straordinaria*. In piena corrispondenza con i motivi della presente decisione si è di recente pronunciata la S.C., rilevando come la tesi qui sostenuta dell'INPS sia conforme non solo alla lettera della legge ma anche alla sua ratio, dovendosi identificare nella garanzia apprestata dalla legge n. 297/1982 non un intervento volto al recupero del credito retributivo maturato, bensì una provvidenza di carattere lato sensu previdenziale, intesa a sostenere, con il mettere a disposizione del lavoratore una quota del credito maturato, il reddito del medesimo, venuto meno in conseguenza della cessazione del rapporto, situazione non configurabile allorché il rapporto prosegua con la procedura, nei confronti della quale il lavoratore mantiene la medesima garanzia, cui non contraddice il regime di prededuzione che assiste il credito retributivo vantato nei confronti della procedura, non rappresentando la prededucibilità garanzia di soddisfazione del credito rimasto inadempito (Cass. civ., sez. lav., 24-12-2019, n. 34462)...” (Cass. civ., sez. lav. n. 5567/2019 richiamata anche dalla difesa dell'Istituto).

Pertanto, in applicazione dei suddetti principi, considerato che alla data del 03.08.2005 il rapporto di lavoro non era ancora cessato, deve escludersi l'obbligo del Fondo di provvedere alla corresponsione delle mensilità richieste dal Cherubino relative ai mesi di giugno e luglio 2005.

Tanto implica che, in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 7333/2011 e in accoglimento dell'opposizione proposta dall'I.N.P.S. deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 432/2008 emesso dal medesimo Tribunale.

Da tale statuizione discende l'obbligo di restituzione delle somme corrisposte dall'Istituto in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 438/2008, confermato dalla sentenza di 1° grado n. 7333/2011 e dalla sentenza di 2° grado n. 8145/2017, così come ritualmente documentato.

La natura delle parti e la complessità della questione inducono alla compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: a seguito del ricorso in riassunzione dopo il giudizio di Cassazione, accoglie l'appello proposto dall'I.N.P.S. e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 7333/2011 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, revoca il decreto ingiuntivo n. 432/2008; condanna CHERUBINO Felice alla restituzione delle somme corrisposte dall'Istituto in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 438/2008, confermato dalla sentenza di 1° grado n. 7333/2011 e dalla sentenza di 2° grado n. 8145/2017 pari ad € 12.352,91. Compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.

Napoli 21.04.2023

Il Consigliere est.

Dott. Stefania Basso

Il Presidente

Dott. Piero Francesco De Pietro